

# Circolare Studio

5 maggio 2020

## LAVORI USURANTI E LAVORO NOTTURNO ENTRO IL 30 MAGGIO LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Il datore di lavoro che si sia avvalso, nel corso **dell'anno 2019**, di **prestazioni di lavoro definito o considerato usurante**, deve effettuare una comunicazione annuale obbligatoria all'Ispettorato territoriale del lavoro e all'istituto previdenziale interessato entro il 30 maggio 2020 (come da proroga stabilita a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19).

Tale comunicazione consente di monitorare le richieste di pensionamento anticipato per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (art. 6, D.M. 20 settembre 2011).

Per prestazioni di lavoro definito o considerato usurante si intendono le seguenti tipologie di lavoro:

- a) **lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti** di cui all'art. e del Dm 19/5/1999 (lavoro sottosuolo; nelle cave; lavori ad alte temperature; lavori in spazi ristretti, cassoni in aria compressa ecc.)
- b) **lavoratori notturni**, come definiti dal D.Lgs.n.66/2003, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno e precisamente:
  - 1. lavoratori a turni di qualsiasi settore di attività che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra le 00,00 e le 5,00) per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 giorni per i lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 oppure 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
  - 2. al di fuori dei casi indicati, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Tuttavia, sempre secondo i chiarimenti ministeriali, in entrambe le ipotesi anzidette, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell'anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in **part-time verticale** (e, si ritiene, anche in caso di **part-time misti** e **lavoratori a chiamata**), devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto.

---

STUDIO TREMOLADA & ASSOCIATI

Consulenti del Lavoro e Avvocati

[www.tremolada.it](http://www.tremolada.it)

[studio@tremolada.it](mailto:studio@tremolada.it)



- c) **lavoratori addetti alla c.d. "linea catena"**, alle dipendenze di imprese per le quali operano le specifiche voci di tariffa INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco allegato al D.Lgs. n. 67/2011, che applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'art. 2100 c.c., ossia tenuti al vincolo dell'osservanza, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, quali:

- Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
- Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e Termoindurenti; produzione Di articoli finiti, etc.
- Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
- Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
- Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento Elettrodomestici
- Altri strumenti ed apparecchi
- Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
- Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 a 1.500 euro.

- d) conducenti** di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto. Il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente.

**Nel caso in cui sia impegnato un lavoratore in somministrazione, l'onere della comunicazione grava sull'impresa utilizzatrice e non sull'agenzia di somministrazione.**

La mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro

Per i Clienti utilizzatori dei nostri sistemi di rilevazione delle presenze, con utilizzo di lettori di “badge”, sarà nostra premura individuare le giornate nelle quali i propri lavoratori, nell'anno 2019 hanno espletato lavoro notturno.

Altresì lo Studio rileverà autonomamente anche i lavoratori somministrati, qualora gli stessi siano stati dotati del badge e risultino nel sistema per la rilevazione dei tempi di lavoro, nonché i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”.

Contrariamente, i Clienti che utilizzano altri sistemi di rilevazione, o non vengano rilevate le effettive timbrature, dovranno provvedere a comunicare al nostro Studio, **per ogni dipendente**, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti ivi compreso le giornate interessate per gli eventuali lavoratori somministrati, **entro il giorno 15 maggio p.v.**, onde garantire l’adempimento in questione nei termini di Legge.

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

Segreteria



STUDIO TREMOLADA & ASSOCIATI

Consulenti del Lavoro e Avvocati

[www.tremolada.it](http://www.tremolada.it)

[studio@tremolada.it](mailto:studio@tremolada.it)



Formazione  
Continua